

Iscrizioni all'elenco dei commissari liquidatori entro il 15 settembre 2023

Anche i professionisti già iscritti dovranno rinnovare l'iscrizione

/ Francesco DIANA

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha avviato la costituzione di due distinti **elenchi** a cui possono iscriversi i professionisti che intendono ricoprire il ruolo di commissario liquidatore (decreto direttoriale [30 giugno 2023](#)) ovvero di componente del comitato di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative, fiduciarie e di revisione (decreto direttoriale [30 giugno 2023](#)). Diverse le tempistiche, i requisiti necessari e anche le modalità di iscrizione agli elenchi.

Con riferimento all'elenco dei **commissari liquidatori**, possono iscriversi i dottori commercialisti ed esperti contabili, gli avvocati, i consulenti del lavoro e i revisori legali.

Inoltre, è consentita l'iscrizione anche agli esperti in materia di lavoro e cooperazione e a quei soggetti non iscritti ad albi professionali che dimostrino adeguate capacità imprenditoriali acquisite nello svolgimento di attività di amministrazione, direzione e controllo in spa.

L'iscrizione e anche la successiva permanenza nell'elenco è subordinata alla verifica dell'**assenza** di talune condizioni: dimissioni e mancata accettazione dell'incarico senza giustificato motivo; revoca dell'incarico per ragioni imputabili al commissario; interdizione, inabilitazione, anche temporanea, e applicazione di misure di protezione ovvero di prevenzione giudiziaria.

Rilevano, inoltre, eventuali condanne penali e l'assoggettamento a procedura concorsuale che, trattandosi di professionisti, dovrebbe estendersi anche alle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento.

La domanda di iscrizione deve essere presentata, esclusivamente, mediante il portale dedicato <https://commissariliquidatori.mise.gov.it> e a far data dal 1° luglio 2023 e sino al **15 settembre 2023**.

L'iscrizione all'elenco, inoltre, dovrà essere effettuata anche da quei professionisti già precedentemente iscritti e che, diversamente, decadranno a far data proprio dal prossimo 16 settembre 2023. Diversamente, senza alcuna scadenza, a far data dal 1° luglio 2023, i soggetti interessati, possono iscriversi all'elenco dei **componenti del comitato di sorveglianza** che, ai sensi dell'[art. 301](#) comma 1 secondo periodo del DLgs. 14/2019, dovranno vantare una particolare esperienza nello specifico ramo di attività e, possibilmente, individuati tra i creditori.

Quando ciò non sia possibile, l'[art. 2](#) lett. b) della direttiva

ministeriale del [12 maggio 2023](#) stabilisce che il comitato sia composto da **due componenti**, uno interno e uno esterno per i quali è prevista una separata sezione. In particolare, possono ricoprire il ruolo di componente esterno i professionisti appartenenti agli ordini dei dottori commercialisti e degli avvocati, nonché iscritti al registro dei revisori legali. Sono invece esclusi i consulenti del lavoro mentre qualche perplessità desta la possibilità riservata ai consulenti aziendali, non precisamente qualificati e che potrebbe, di fatto, consentire l'iscrizione a qualunque soggetto che di azienda, a qualunque livello sebbene consulenziale, si occupi.

Ciò, da un lato, apparirebbe **iniquo** a fronte dell'esclusione dei consulenti del lavoro e, dall'altro lato, consentirebbe anche a soggetti non iscritti ad appositi albi di potersi iscrivere; del resto, non sembra potersi far riferimento agli esperti in direzione, amministrazione e controllo, visto che non è richiesta alcuna idonea dimostrazione delle relative capacità imprenditoriali.

I funzionari e i dirigenti di Area III, in servizio presso il MIMIT potranno, invece, ricoprire il ruolo di componente **esterno**.

La domanda di iscrizione deve essere presentata, esclusivamente a mezzo PEC, e spedita all'indirizzo: dgv.div06@pec.mise.gov.it con il seguente oggetto: "istanza di iscrizione all'Elenco per Comitati di Sorveglianza". Per l'iscrizione a entrambi gli elenchi, l'interessato dovrà allegare il proprio **curriculum vitae** e disporre di **firma digitale**, mentre il possesso dei requisiti richiesti potrà essere dimostrato mediante dichiarazioni rese ai sensi degli [artt. 46 e 47](#) del DPR 445/2000.

Inoltre, sempre quali principi comuni, sebbene non espressamente indicati, ma ricavabili dal richiamo contenuto nella direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, dovrebbero trovare applicazione anche le condizioni di **incompatibilità** di cui all'[art. 358](#) comma 2 del DLgs. 14/2019.

Ai fini della designazione, invece, si terrà conto dell'**esperienza** professionale, maturata anche in precedenti e analoghi incarichi e nel medesimo settore, la diligenza e l'efficacia dimostrata nell'espletamento del proprio incarico. Per il solo comitato di sorveglianza il possesso di un diploma di laurea in materie economiche e giuridiche rappresenterà un titolo preferenziale.

In ogni caso, la designazione dovrà avvenire nel rispetto del principio di **rotazione**, evitando che vi sia una concentrazione di incarichi in capo allo stesso professionista.